

## **PROROGA STATO DI EMERGENZA E SMART WORKING** **Al Ministero dell'Interno accolte le richieste della FLP**

In data odierna l'Amministrazione ha fatto pervenire alle OO.SS. l'allegata comunicazione (inviata in forma di Circolare a tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno), **con la quale vengono accolte le richieste di proroga dello smart working che la FLP aveva avanzato negli ultimi giorni in considerazione dell'aggravarsi della situazione emergenziale.**

Tra le misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, la Circolare in questione richiama le seguenti:

**Green Pass** - L'articolo 8 del medesimo D.L. prevede il differimento al 31 marzo 2021 della disciplina concernente il possesso e l'esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) quale condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro di cui all'articolo 9-quinquies del D.L. 9 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87.

**Smart working** - l'articolo 17 del decreto legge in argomento, al comma 2, dispone che con decreto del Ministro della Salute - di concerto con i Ministri del Lavoro, delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione - da adottare entro 30 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del decreto legge numero 221/2021, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la posizione lavorativa è normalmente svolta secondo la disciplina dei contratti collettivi ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

Il comma uno del predetto articolo 17 dispone, inoltre, la proroga fino all'adozione del suddetto decreto interministeriale, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 numero 27 che dispone che i lavoratori fragili svolgono di norma la in modalità agile, anche attraverso l'adibizione diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Più in generale, per quel che concerne l'applicazione del lavoro agile si comunica che, nelle more dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative contrattuali e in attesa dell'adozione del piano integrato di attività e organizzazione, permangono le indicazioni operative diramate con circolare n. 66343 del 28 ottobre 2021.

**Pertanto, gli accordi individuali stipulati a decorrere dal 1 novembre u.s., prossimi alla scadenza, possono essere prorogati o rinnovati su accordo delle parti fino a cessazione dello stato di emergenza ovvero fino all'adozione di nuove disposizioni.**

**Congedi parentali** - il medesimo articolo 17 dispone, infine, che i congedi parentali previsti dall'articolo 9 del decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, sono prorogati al 31 marzo 2022.

*A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno*